

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI SPINEA

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra

Il **COMUNE DI VENEZIA**, con sede in San Marco n. 4136, 30124 Venezia, codice fiscale n.00339370272, rappresentato dall'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, in qualità di Direttore Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel palazzo Municipale di Venezia, in forza di mandato conferito con D.C.C. n. 94 del 9/12/2013

e

Il **COMUNE DI SPINEA** con sede in Piazza Municipio,1 codice fiscale n. 82005610272, rappresentato dall'ing Leonardo Mercatali, nato a Mirano il 25/03/1974, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi Manutentivi e Patrimonio, domiciliato, per la carica, nel palazzo Municipale di Spinea, in forza di mandato conferito con DCC n. 65 del 9/12/2013.

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

1. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
2. ai sensi della LR 25/1998:
 - a) predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 - b) predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 - c) stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 - d) servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 - e) irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);

- f) espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
- g) stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
- h) erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
- i) autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
- j) riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b);
- k) svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
- l) vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);

previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni;

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell'Ente di governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio;
- ii. l'Ente di governo deve operare nell'interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione;
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio;

Preso atto che l'Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici:

- presso il Comune di Venezia, per l'ambito dell'area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
- presso la Provincia di Venezia, per l'ambito del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino, S. Donà di Piave), e per l'ambito del Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell'area centro-meridionale);
- presso il Comune di Venezia, per ambito della città di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus);

Ritenuto di disciplinare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla

Regione Veneto al Comune di Spinea in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea	Km*vett/anno 2013
GSB	SFMR SPINEA – SPINEA- CREA – FORNASE – SFMR SPINEA	80.450
GSG	SFMR SPINEA – FORNASE – CREA – PINEA – SFMR SPINEA	

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Spinea delega al Comune di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL:

- a) le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- b) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- c) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- d) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- e) la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- f) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- g) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- h) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- i) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- j) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nel territorio comunale, di cui in premessa, e che fanno parte dell'ambito dell'area urbana di Venezia.

Il Comune di Spinea delega altresì al Comune di Venezia il compito di predisporre la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 relativamente ai servizi di propria competenza, che saranno a tale effetto considerati parte integrante dell'ambito dell'area urbana di Venezia.

Art. 2 – Obblighi del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia, individuato quale sede dell'ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia per l'ambito dell'area urbana di Venezia, agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.

Art. 3 – Gestione

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune di Spinea chiede la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune di Spinea richiede la convocazione di una apposita conferenza di servizi per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Per la successiva gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti del Comune di Venezia e da due rappresentanti del Comune di Spinea, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la convocazione, ogni qualvolta sia necessario, di apposita conferenza di servizi.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 1 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.

Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune di Spinea consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente al Comune di Venezia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani di propria competenza.

Il Comune di Spinea provvederà altresì a trasferire mensilmente al Comune di Venezia la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'impresa titolare del contratto di servizio. In caso di mancato trasferimento il Comune di Venezia, nel ruolo di ufficio periferico dell'Ente di governo, non potrà provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dall'impresa titolare del contratto di servizio.

Le eventuali penalità previste dal contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi urbani, saranno addebitate al Comune di Spinea.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Venezia e il Comune di Spinea in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Art. 8 - Norma finale

Le conferenze di servizi di cui alla presente convenzione sono convocate e hanno valore con le modalità e ai sensi della l. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Venezia, 10/12/2013

per il Comune di Venezia
ing. Franco Fiorin

.....

per il Comune di Spinea.
ing. Leonardo Mercatali

.....